

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 13 aprile 2016



CODICE APPALTI

Sole 24 Ore 13/04/16 P. 18 Delrio: ok al codice Cdm entro venerdì 1

AVVALIMENTO

Italia Oggi 13/04/16 P. 36 La stazione appaltante può limitare avvalimenti Andrea Mascolini 2

INNOVAZIONE E RICERCA

Stampa - Tutto Scienze 13/04/16 P. 27 L'Italia in pista per la sfida high tech del XXI secolo Gabriele Beccaria 3

FERROVIE DELLO STATO

Corriere Della Sera 13/04/16 P. 37 Il piano di Delrio per mettere insieme Ferrovie e Anas 4

MANUTENZIONE STRADALE

Sole 24 Ore 13/04/16 P. 18 Manutenzioni, ancora ribassi nelle gare Anas 5

DURC

Italia Oggi 13/04/16 P. 38 Cantiere chiuso senza il Durc Daniele Cirioli 6

LOTTA ALL' EVASIONE

Sole 24 Ore 13/04/16 P. 24 Se le misure di Bruxelles non battono i «paradisi» Adriana Cerretelli 8

PA DIGITALE

Sole 24 Ore 13/04/16 P. 40 Pa digitale, primo stop dal Consiglio di Stato Gianni Trovati 9


START UP

Sole 24 Ore 13/04/16 P. 38 Start-up innovative, via al bonus 2016 Alessandro Sacrestano 10

APPALTI

Delrio: ok al codice Cdm entro venerdì

Codice appalti a un passo dal via libera definitivo. L'ultima approvazione del decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sui contratti pubblici andrà in scena entro la fine della settimana. Lo ha spiegato ieri il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio: il codice «deve andare al Consiglio dei ministri entro venerdì». Il motivo è legato alla scadenza del termine per l'attuazione della legge delega, fissato per il 18 aprile, lunedì prossimo. Per quella data il testo dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. «Vediamo - ha detto ancora il ministro - se il Consiglio dei ministri si svolgerà giovedì o venerdì». Nel frattempo il Governo scioglierà gli ultimi nodi.



Sentenza della Corte di giustizia Ue su un caso polacco

La stazione appaltante può limitare avvalimenti

DI ANDREA MASCOLINI

La stazione appaltante può limitare l'utilizzo dell'avvalimento quando specifiche capacità dell'impresa non sono trasmissibili al concorrente o offerente; in questi casi legittimamente si può imporre a chi presta il requisito di partecipare all'esecuzione del contratto. Lo afferma la Corte di giustizia con la sentenza del 7 aprile 2016 (C-324/14) che esamina alcuni profili dell'articolo 48 della direttiva 2004/18 in materia di appalti pubblici. La vicenda oggetto della sentenza riguardava un appalto affidato a Varsavia per il quale la stazione appaltante aveva ritenuto essenziale la partecipazione personale ed effettiva alla realizzazione dell'appalto da parte della società che avrebbe dovuto prestare i requisiti. La corte europea premette che le direttive europee riconoscono il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi; l'unica condizione è che sia dimostrato all'amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l'offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto. Ciò premesso però la Corte europea afferma che «non è escluso che l'esercizio di tale diritto (cioè di avvalersi delle capacità di altro soggetto) possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto in questione e delle finalità dello stesso». Il caso che viene fatto

è quello nel quale la stazione appaltante ritiene che determinate capacità tecniche o professionali essenziali per partecipare all'esecuzione del contratto, «non siano trasmissibili al candidato o all'offerente, di modo che quest'ultimo può avvalersi di dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all'esecuzione di tale appalto». Pertanto, tenuto

conto dell'oggetto dell'appalto e delle sue finalità, la Corte europea ritiene del tutto legittimo «in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto» che indichi espressamente nel bando di gara o nel capitolato d'oneri «regole

L'intervento è possibile quando certe capacità dell'impresa non sono trasmissibili al concorrente o offerente; in questi casi si può imporre a chi presta il requisito di partecipare all'esecuzione del contratto

precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all'oggetto e alle finalità di detto appalto». In particolare risulterebbe legittimo prevedere che l'offerente può fare affidamento su dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all'esecuzione dell'appalto in questione. Nel caso di specie veniva criticato il fatto che determinate capacità professionali sarebbero state messe a disposizione soltanto attraverso lo svolgimento di attività di consulenza e di formazione, senza alcuna partecipazione diretta della società ausiliaria all'esecuzione dell'appalto. Su questo punto va precisato come le nuove direttive appalti (e il nuovo codice appalti), per quanto attiene alle pregresse esperienze professionali e ai titoli di studio, impongano la partecipazione diretta all'appalto dell'operatore economico che presta il requisito.



L'Italia in pista per la sfida high tech del XXI secolo

Al via il mega-progetto Ue sulle tecnologie quantistiche "Così il Cnr punta a partecipare da protagonista"

GABRIELE BECCARIA

Se non volete sapere cosa sia l'«entanglement», è difficile darvi torto: è un fenomeno quantistico così complesso da sfidare molte intelligenze. Ma anche se preferite ignorarlo - è l'invisibile «intreccio» tra due o più particelle che fa sì che le azioni o le misure eseguite su una di loro abbiano un effetto istantaneo su tutte le altre - l'«entanglement» vi cambierà la vita. E dovrebbe facilitarvela. Un giorno non troppo lontano avrete computer super-veloci e superpotenti capaci di prestazioni oggi inimmaginabili e vi muoverete nell'universo dell'online con la sicurezza di chi sa schivare le trappole di qualunque hacker.

Queste sono alcune promesse della prossima rivoluzione, quella delle tecnologie quantistiche. Sfrutta gli effetti paradossali - e controintuitivi - dell'infinitamente piccolo e porta la ricerca più avanzata in mezzo a ciascuno di noi. Nei gesti della vita quotidiana e anche nell'industria più avanzata, come quella 4.0. E naturalmente è destinata a riversarsi nei laboratori di tante discipline, dalla medicina alle telecomunicazioni e alla navigazione satellitare. Ora l'Europa sta per afferrare questa rosa di opportunità - scientifiche, tecnologiche e di business - e lo fa con un mega-programma da un miliardo di euro in un decennio. Una «flagship», dicono gli addetti ai lavori, con l'Italia che punta a esserne un protagonista. L'anteprima della rivoluzione sarà oggi a Torino all'Inrim, l'Istituto di ricerca metrologica.

Non è un caso. In questo centro, dove gli studi sulle

proprietà della fisica quantistica danno vita a orologi atomici e sensori (quelli che fanno funzionare molte infrastrutture globali, dal Gps alle reti energetiche), si incontrerà un gruppo di specialisti per un workshop organizzato dal Cnr. L'obiettivo è mettere a punto le linee-guida di una prima e fondamentale strategia d'attacco. Per far giocare l'Italia alla grande. E i motivi alla base sono due. Primo: le opportunità per un settore-chiave della «società della conoscenza» come quello della Ricerca&Sviluppo. Secondo: spingere al massimo le competenze quantistiche «made in Italy». Che sono d'avanguardia, sebbene note solo a un ristretto gruppo di esperti.

È questo fascio di idee a unire alcuni dei personaggi del meeting di oggi: Massimo Inguscio, presidente del Cnr, Roberto Viola, direttore generale di «Dg Connect» (l'ente della Commissione Europea per la gestione dell'agenda digitale), e Tommaso Calarco, direttore del Centro per le Scienze e le Tecnologie Quantistiche dell'Università di Ulm e Stoccarda. È lui uno degli ideatori - e tra i 2700 scienziati firmatari del «Quantum Manifesto» che tanti entusiasmi ha suscitato tra i supporter dell'innovazione nel Vecchio Continente.

I tempi sono stretti, anche se a chi non è del mestiere appaiono dilatati. Dopo l'anticipazione da parte del commissario europeo per l'economia e la società digitali Günther Oettinger, il 6 aprile scorso, in un seminario al Parlamento Europeo, il 19 aprile è previsto a Bruxelles l'annuncio ufficiale della «Quantum technologies flagship» e da quel momento si


metterà in moto un sofisticato processo. Intrecciando politica e burocrazia, grandi visioni e grandi investimenti, è prevista una serie di tappe: la «preparazione», fino al giugno 2017, poi il «lancio» tra 2018 e 2020 e infine il decollo vero e proprio nel 2021, con il nuovo programma quadro dell'Ue. Ecco perché ci si mobilita.

«L'Italia può assumere un ruolo-guida grazie alla sua eccellenza scientifica già a partire dalla fase preparatoria», dice Inguscio, sottolineando che «il nostro Paese partecipa con un finanziamento importante attraverso il Cnr, che ha stanziato un milione e mezzo di euro, e il ministero dell'Istruzione sia alla rete europea EraNet sia a QuantEra, il consorzio di oltre 20 agenzie nazionali che hanno raccolto 20 milioni per un bando sulle quantum technologies». E nella sua doppia carica - come presidente del

comitato scientifico di Qute-Europe (il progetto europeo per il coordinamento degli scienziati sulle applicazioni della fisica quantistica) e di quello della conferenza Quantum Europe organizzata dall'Olanda in veste di leader di turno dell'Ue - aggiunge Calarco: «Siamo di fronte a una gigantesca sfida, in cui sono coinvolti Stati, industrie, università e centri di ricerca».


La sfida, quindi, è molteplice. Prima di tutto di visione politica, a dimostrazione che la scienza del XXI secolo - la Big Science - non si costruisce solo lungo i network dei laboratori, ma evolve come una macchina intelligente: con attori e input diversificati. Ora Olanda e Gran Bretagna si preparano e l'Italia può essere l'altro agguerrito «competitor». Il premio è ghiotto: diventare i signori dell'«entanglement».

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Rivoluzione
Dalla
medicina
alle comuni-
cazioni, fino
all'industria:
la fisica
quantistica

**promette
di cambiare
tutto.**
Alla base c'è
una nuova
generazione
di super-
computer




piano di Delrio per mettere insieme Ferrovie e Anas

(*an.duc.*) Una fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas. Il dossier è allo studio del ministero dell'Economia nell'ottica di costituire un grande player delle infrastrutture, in grado, insomma, di progettare opere e predisporre gare sia per la rete stradale sia per la rete ferroviaria. A confermare il piano del governo è il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio (*foto*). «Il ragionamento è appena iniziato, l'idea sulla quale abbiamo cominciato a riflettere è avere una grande azienda di infrastrutture italiana». I tempi e la modalità della fusione sono da stabilire, ma appare chiaro che le principali sinergie e integrazioni vedranno il coinvolgimento di Rfi (società di gestione della rete ferroviaria), controllata al 100% da Fs, e le attività di Anas. L'obiettivo resta, come specificato quello di «fare celermente gli investimenti e, perciò, unire due aziende robuste può aiutare». I dettagli dell'operazione, destinata a diventare propedeutica alla privatizzazione, saranno contenuti nel nuovo piano industriale di Ferrovie, un documento in fase di elaborazione che sarà reso noto entro il prossimo mese di giugno, e «poi si potrà ragionare più liberamente», dice Delrio. Intanto, ieri l'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzon-



cini, ha firmato un accordo da 3,5 miliardi di euro con le Ferrovie iraniane. L'intesa siglata nell'ambito della missione del premier, Matteo Renzi, a Teheran prevede la realizzazione di due linee ad alta velocità, di un test center, oltre che la formazione del personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Strade. Non bastano accordi quadro e nuovi prezzi

Manutenzioni, ancora ribassi nelle gare Anas

■ L'Anas fatica a liberarsi del fenomeno dei maxi-ribassi nelle gare di manutenzione, indotto dall'elevato numero di imprese di costruzione in possesso di qualifiche per i lavori stradali, e dalla crisi del mercato che spinge le imprese anche ad offerte sottocosto.

Nelluglio scorso fu lo stesso nuovo presidente Anas a segnalare il pericolo; parlò di offerte "temerarie" e di tendenza diffusa a recuperare il ribasso scatenando ricorsi e contenziosi in corso d'opera. Per questo l'Anas di Armani ha lanciato nei mesi scorsi un nuovo prezzario con l'obiettivo di abbassare le basi d'asta e il nuovo sistema degli accordi quadro per le manutenzioni con l'obiettivo di cancellare quasi del tutto le mini-gare di manutenzione sotto il milione di euro, sostituite dall'impegno a realizzare le manutenzioni per tre anni su determinati tronchi stradali, con tetti massimi di spesa di almeno 5 milioni di euro.

Il 2015 si è tuttavia chiuso con ribassi Anas ancora di gran lungo più forti della media del mercato (-32,5% contro -24,9%) e soprattutto sono ancora oltre il 30% i ribassi del #bastabuche, 53 gare, per 297 milioni di euro, per la manutenzione delle pavimentazioni, lanciate dall'Anas nel dicembre scorso con accordi quadro.

Su 25 gare chiuse, ricostruite sul quotidiano digitale «Edilizia e Territorio», in 21 casi l'aggiudicatario provvisorio ha fatto ribassi superiori al 30%, in 13 casi superiori al 34%. Due sole gare si sono chiuse con ribasso inferiore alla media nazionale 2015 del 25%, quello per la Sardegna da 21 milioni di euro e (-24,223%)

e l'altro sempre sull'isola da 5 milioni (-19,9611%).

L'altra gara di importo elevato, 21 milioni, che era in Puglia, si è invece chiusa con un maxi ribasso del 31,1% (pur con un numero limitato di offerte), mentre in Sicilia e in Campania si concentrano i ribassi più forti, tutti oltre il 35%; la Puglia viaggia sul 31-35%, mentre qualche ribasso sotto il 30% lo troviamo solo in Calabria e Sardegna (queste per ora le Regioni coinvolte).

La crisi del mercato dei lavori pubblici sembra ancora dominare su tutto: le offerte per

#BASTABUCHE


Il piano di interventi per le pavimentazioni: nelle 25 gare finora aggiudicate in 21 casi il vincitore ha fatto -30%

ognuna delle gare del #bastabuche da 5 milioni sono sempre intorno o sopra le 50, e i ribassi sono quasi tutti sopra il 30%.

Tuttavia bisogna considerare che questa fase, con accordi quadro e massimo ribasso è ancora una "fase di passaggio" in vista del nuovo Codice Appalti, che sarà approvato venerdì prossimo in Consiglio dei ministri e vieterà il massimo ribasso sopra una (bassa) soglia dimensionale: che sia un milione di euro o 150 mila come chiede il Parlamento, in ogni caso legare da 5 milioni o più che l'Anas sta lanciando in questi mesi per gli accordi quadro si dovranno fare con offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo + indicatori qualitativi).

A.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un interpello del ministero del lavoro sull'attestazione della regolarità contributiva

Cantiere chiuso senza il Durc

Sospesi i lavori, pubblici o privati, se manca il documento

DI DANIELE CIRIOLI

Stop ai lavori finché manca il Durc. In assenza del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di un'impresa o di un lavoratore autonomo, infatti, va sospeso il titolo abilitativo dei lavori, pubblici e/o privati. Lo precisa la commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro nella nota n. 1/2016.

Due quesiti. La commissione risponde a due quesiti del consiglio nazionale degli ingegneri sulla corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 90 del dlgs n. 81/2008, il Tu sicurezza. Con il primo quesito (comma 9) è stato chiesto di sapere il significato da dare alla dizione «in assenza del documento unico di regolarità contributiva» e, nello specifico, se la presenza di un Durc irregolare equivalga ad assenza del Durc e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un Durc regolare di imprese


o lavoratori autonomi. Con il secondo quesito (comma 10) è stato chiesto di sapere se, nell'ipotesi precedente (Durc non regolare), sia ammissibile la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti.

Il Durc o c'è o non c'è. Quanto al primo quesito, la

commissione spiega che l'art. 90, comma 9, stabilisce l'obbligo per il committente o responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII al Tu sicurezza. Modalità che nei cantieri la cui entità è infe-

I chiarimenti

- L'amministrazione concedente deve sospendere l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del Durc di un'impresa o lavoratore autonomo
- Nei lavori privati il committente o responsabile dei lavori deve chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale; negli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante deve acquisire d'ufficio il Durc (online)
- Nei lavori privati edili, il committente o responsabile dei lavori non deve più trasmettere il Durc all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori



riore a 200 uomini-giorno per lavori non comportanti rischi particolari (di cui all'allegato XI) può essere la presentazione, da parte di imprese e lavoratori autonomi, di: certificato iscrizione camera commercio; Durc; autocertificazione sul possesso di altri requisiti (allegato XVII). Relativamente al Durc, la commissione fa presente che, come specificato nella disciplina del c.d. Durc online (dm 30 gennaio 2015), per «assenza del documento unico di regolarità contributiva (Durc)» deve intendersi il suo mancato rilascio. In altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un «Durc irregolare» non solo perché non è previsto dal sistema, ma perché, ontologicamente, il Durc è solo regolare. Pertanto, poiché il Durc è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali di Inps, Inail e cassa edile, non

può essere emesso nell'ipotesi di irregolarità. Ora, aggiunge la commissione, mentre nell'ambito dei lavori privati il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (online). Peraltro, evidenzia la commissione, nei lavori privati edili, il committente o responsabile dei lavori non deve più trasmettere il Durc all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.

Stop ai lavori. Quanto al secondo quesito, la commissione ritiene che l'amministrazione concedente debba sospendano l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del Durc, sia nel caso d'inadempienze comunicate da organi di vigilanza, sia in caso d'inadempienze accertate dall'amministrazione stessa.

—© Riproduzione riservata—■

LOTTA ALL'EVASIONE

Se le misure di Bruxelles non battono i «paradisi»

di **Adriana Cerretelli**

di **Adriana Cerretelli**

È ripartita in grande stile la crociata europea contro evasione ed elusione fiscale delle grandi multinazionali. Questa volta a colpi di trasparenza. Sarà la volta buona?

Ogni anno nell'Unione si perderebbero 50-70 miliardi di gettito, con l'aggravante di pesanti distorsioni competitive se è vero che in media una società transnazionale paga il 30% di tasse in meno rispetto a un'impresa simile che ha l'attività concentrata in un solo paese ad alta pressione fiscale.

Sono quasi trent'anni che l'Unione cerca di vincere la sua battaglia. Senza successo ma senza nemmeno troppa ostinazione. Nel frattempo il mondo è radicalmente cambiato.

È diventato un'immensa prateria globale dove i capitali circolano liberamente, si disperdono e spostano con un semplice click, dove la digitalizzazione può rendere i controlli più facili ma anche immensamente più intricati e complessi. Dove la volontà politica di fare sul serio funziona dovunque a corrente alternata e comunque mai finora tanto da raccogliere l'unanimità necessaria per passare davvero dalle parole ai fatti: né in Europa né nel club del G-20.

Se oggi si prova per l'ennesima volta a cambiare pagina è per la crescente mobilitazione di un'opinione pubblica inviperita da guasti e costi della crisi economica e finanziaria, da recessione, disoccupazione e crescenti disuguaglianze e inequità indotte dall'inarrestata finanziarizzazione dell'economia che allarga la povertà e

LA DECISIONE

La Ue rinuncia ad armonizzare fisco, regole e sanzioni perché sarebbe una causa persa. Ma le divisioni sulla nuova proposta sulla trasparenza sono molte

ingrassa la ricchezza di pochi.


Prima i Luxleaks del 2014 e ora i Panama Paper, tutte storie di multinazionali o di Vip e potenti sfuggiti al fisco sfruttando, peraltro legalmente, disordine e concorrenza spietata tra regimi fiscali nazionali nonché le irresistibili promesse di tanti paradisi fiscali compiacenti, sembrerebbero ora imporre una sorta di imperativo ad agire: morale e anche economico, per recuperare gettito.

Bruxelles rinuncia in partenza a provare ad armonizzare fisco, regole e sanzioni, perché sa che nell'Europa che decide all'unanimità sarebbe una causa persa. Punta invece a imporre alle grandi multinazionali con fatturato annuo superiore ai 750 milioni - sono 6.500 di cui 2.000 europee - l'obbligo della trasparenza, perché in questo caso si decide a maggioranza e quindi, in teoria, sono maggiori le chances di ottenere il nullaosta dei 28 ministri finanziari Ue.

In concreto, pubblica rendicontazione di utili e tasse pagate ma disaggregati per paese, oltre a una serie di dati su tipo di attività, numero di addetti, fatturato, profitti lordi etc. Stesso obbligo per chi opera nei paradisi fiscali, di cui però non esiste una comune lista europea: si spera ci sarà tra 6 mesi. Chi invece lavora fuori dall'Ue, per esempio in Svizzera o negli Stati Uniti, continuerà a presentare cifre consolidate.

«Iniziativa propagandistica di dubbia efficacia e difficile attuazione» taglia corto Sergio Cofferati, alfiere dell'equità fiscale europea sui banchi di Strasburgo. Gli ostacoli sulla strada della proposta sono enormi: le divisioni intra-Ue, tanto che Germania e Francia hanno presentato sul tema due proposte in concorrenza invece della solita congiunta.

Poi la disparità di trattamento tra società che operano dentro e fuori dall'Ue. BusinessEurope, l'euro-confindustria, denuncia svantaggi competitivi per le imprese europee. Senza una decisione davvero globale, infine, i paradisi ci saranno sempre. I capitali nell'Ue forse sempre di meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma Madia. Da rivedere il capitale minimo chiesto ai gestori di Pec e «identità»

Pa digitale, primo stop dal Consiglio di Stato

I giudici contro l'obbligo di «anonimizzare» tutte le sentenze

Gianni Trovati
MILANO

Il decreto attuativo della riforma Madia sul Codice dell'amministrazione digitale inciampa al Consiglio di Stato, che chiede al governo una serie di chiarimenti e integrazioni prima di dare il proprio parere. Se sugli altri provvedimenti esaminati finora, dal decreto Scia a quello sulla conferenza dei servizi (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e sulle sanzioni anti-assenteismo, i giudici amministrativi hanno finora dato il via libera, anche se accompagnato da suggerimenti di correzioni, il provvedimento sull'amministrazione digitale incontra obiezioni più pesanti. Palazzo Vidoni, in pratica, è chiamato a fornire le motivazioni puntuali su un gruppo di scelte, e solo dopo il Consiglio di Stato potrà fornire il giudizio definitivo.

In effetti le domande dei giudici amministrativi, messe in fila nel parere (interlocutorio) 785/2016, puntano su questioni parecchio delicate. I giudici am-

ministrativi, prima di tutto, rilanciano le obiezioni già sollevate dagli operatori del settore sul nuovo super-requisito imposto dall'articolo 25 del decreto alle imprese che si candidano a gestire la posta elettronica certificata, l'identità digitale e gli altri servizi elettronici certificati. A loro il

GLI ALTRI NODI

Chiesti chiarimenti anche sulle regole per la «continuità operativa» in caso di inciampi informatici e sulla validità della firma elettronica

decreto legislativo chiede di avere un capitale sociale di almeno 5 milioni di euro, cioè il livello che Bankitalia ha imposto nella circolare 285/2013 alle banche di credito cooperativo: sul punto, i giudici amministrativi richiamano una prima obiezione già sollevata dal Tar Lazio, che nella sentenza 9951/2015 ha ritenuto

«sproporzionato» il requisito, e chiede al governo di chiarire le ragioni della scelta, e di tener conto dell'esigenza di «non escludere dal mercato società che, pur in possesso di accertati requisiti di affidabilità», hanno un capitale inferiore.


Per l'articolo 46 si arriva invece a ipotizzare «l'esigenza di espungere dal testo» le novità. La riforma prevede infatti l'obbligo di cancellare da tutte le sentenze i dati personali, con l'eccezione di quelle dei giudici e degli avvocati. L'«anonimizzazione totale», che sostituisce quella oggi imposta quando la chiede una delle parti il giudice, quando c'è in gioco l'identità di minori, i rapporti familiari o la salute, non è però prevista in alcun punto della delega, e potrebbe soffocare di lavoro aggiuntivo le cancellerie danneggiando «l'efficacia e la speditezza» della giustizia. Da chiarire, poi, il taglio alle regole sulla «continuità operativa», in base alle quali il Codice attuale (articolo 50-bis) impone alle Pa di pre-

parare piani di emergenza per superare gli inciampi informatici, e la validità automatica prevista per i documenti elettronici con firma digitale. La «firma elettronica», osserva il Consiglio di Stato, è rappresentata oggi da tanti sistemi diversi, a volte limitati a una «semplice password» che «per sua natura potrebbe non fornire la certezza» sulla provenienza effettiva del documento.

Mentre la Funzione pubblica è al lavoro per superare le obiezioni del Consiglio di Stato, il cantiere della riforma continua a lavorare. Ieri sono arrivati in Parlamento i primi testi, quelli che hanno già raccolto tutta la dote dei pareri preventivi, mentre per domani sono attesi in Conferenza unificata i due decreti paralleli sul taglio delle partecipate e il riordino dei servizi locali, insieme al regolamento sulle semplificazioni su cui già nelle scorse settimane si è acceso il confronto con le Regioni.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Decreto Mef. Con il provvedimento in «Gazzetta» operativa la proroga delle agevolazioni per chi investe

Start-up innovative, via al bonus 2016

Alessandro Sacrestano

■ Via libera alla fruizione delle **agevolazioni fiscali** per chi investe in **start-up innovative** anche per il 2016. Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 84 dell'11 aprile diventa, infatti, pienamente operativa la proroga contenuta nel decreto 25 febbraio 2016 del ministero dell'Economia.

Gli incentivi contemplati dall'articolo 29 del Dl 179/2012

LE INTENSITÀ

L'investimento massimo agevolabile è fissato a 500 mila euro per ciascun periodo di imposta con vincolo di almeno due anni

a favore delle start-up innovative si articolano su due livelli: (a) vantaggi tributari per chi investe nel capitale delle start-up; (b) incentivi diretti alle start-up.

Segnatamente ai primi, va ricordato che per le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati, sono previste detrazioni di imposta. In particolare, nel caso delle persone fisiche, la detrazione di imposta è

pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L'investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza). Per i soggetti passivi Ires, la deduzione del reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non supe-

L'identikit

01 | IL DECRETO MEF

Con il provvedimento del ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 84 dell'11 aprile si proroga al 2016 il regime di agevolazione fiscale per chi investe in start-up innovative.

02 | PERSONE FISICHE

La detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita elevabile al 25% per le start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

03 | PERSONE GIURIDICHE

La deduzione dal reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite, elevabile al 27% per le start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

riore a 15 milioni per ciascuna start-up innovativa.

Le agevolazioni non spettano per gli investimenti effettuati mediante organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e in quelle start-up che possono qualificarsi come imprese in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Parimenti esclusi gli investimenti nelle start-up operative nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

Stringenti le condizioni di accesso ai benefici da parte degli investitori. Questi dovranno ottenere una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni, una copia del piano di investimento della start-up innovativa, che ne riassume anche attività, prodotti e andamento previsto e, infine, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

